



## COVID 19: LE PRINCIPALI MISURE A FAVORE DI PRIVATI E IMPRESE DA PARTE DEL SETTORE CREDITIZIO

### 1) IL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemologica: <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333>.

Evidenziamo le principali misure attivate:

A. **PMI: Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito** concesse da banche e intermediari, prevista all'art. 56:

- Le imprese danneggiate dal COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:
  - i. le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  - ii. il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  - iii. il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale. Inoltre si precisa che: - per "elementi accessori" si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati): questi contratti sono prorogati automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

B. **PMI: Nuovi interventi del Fondo di garanzia**, di cui all'art. 49.

- Il decreto-legge prevede nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, che viene incrementato per 1,5 miliardi di euro. In particolare, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro.

- Per tutte le altre operazioni di finanziamento, l'importo massimo garantito viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di "imprese in difficoltà" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza.
- C. **PRIVATI: Fondo di solidarietà** (il cosiddetto fondo Gasparrini) che esiste dal 2007 ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
- In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:
    - i. I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
    - ii. I lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
  - Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già previste, ovvero:
    - i. La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
    - ii. La cessazione dei rapporti di lavoro "atipici" di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
    - iii. La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
  - Maggiori info e modulistica presso la banca dove si ha il mutuo e sul sito: [http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/interventi\\_finanziari/misure\\_casa/fondo\\_mutui/](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/)

## **2) PROTOCOLLO QUADRO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN DIFFICOLTÀ.**

Il "Protocollo banche" per l'anticipo ai lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali, sottoscritto il 31/03/2020 tra Regione Emilia Romagna, Istituzioni Locali, le OO.SS. CGIL CISL UIL UGL, Istituti Bancari,

consente alle Banche firmatarie di procedere all'anticipo per un massimo euro 700 al mese (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a:

- 9 mensilità per CIGS, CIGS per Contratti di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e art. 35 della Legge 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni (per un massimo di € 6.300)
- 2 mensilità nell'anno solare per CIG in Deroga (per un massimo di € 1.400)
- 3 mensilità per CIGO di cui al D.lgs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)
- 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.lgs. 148/2015 (per un massimo di € 2.100)

Per i lavoratori già correntisti dell'istituto bancario le procedure di attivazione sono telematiche, per i non correntisti sono come da prassi ordinaria. **Il Protocollo regionale dell'Emilia Romagna è migliorativo delle condizioni contenute nel Protocollo sottoscritto a livello nazionale.** Maggiori info e testo accordo:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/accordo-siglato-in-regione-le-banche-anticipano-la-liquidazione-degli-ammortizzatori-ai-lavoratori-di-aziende-in-crisi/protocollo-quadro-banche-cig.pdf>

### **3) ULTERIORI INIZIATIVE IN ESSERE PRESSO ALCUNI ISTITUTI DI CREDITO (LISTA NON ESAUSTIVA ED IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)**

- INTESA: <https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/il-mondo-di-intesa-sanpaolo/2020/emergenza-coronavirus-sospensione-a-distanza-di-finanziamenti-m>
- BPER: <https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus>
- MPS: <https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html>
- UBI : <https://www.ubibanca.com/news-coronavirus-comunicazioni-clienti>
- CREDIT AGRICOLE: <https://www.credit-agricole.it/caring-corona-virus/sostegno-alle-famiglie> e <https://www.credit-agricole.it/caring-corona-virus/impres>
- BNL: <https://bnl.it/it/Scopri-BNL/coronavirus--iniziative-bnl-per-le-impres>
- UNICREDIT: [https://www.unicredit.it/it/piccole-impres/uniti\\_forti.html](https://www.unicredit.it/it/piccole-impres/uniti_forti.html) e <https://www.unicredit.it/it/privati/unicredit-per-l-italia.html>
- BANCA SELLA: <https://www.sella.it/banca-online/iniziative/emergenza-covid-19.jsp#iniziative>
- BPM: <https://www.bancobpm.it/magazine/privati/news-covid-19/>
- CASSA RISPARMIO RAVENNA: <https://www.lacassa.com/ita/Privati/Novit%C3%A0/Moratorie-Mutui>